



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 541 del 11/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 454 del 17/05/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - Progetto dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 109, 118/a, 119, 120, 122 e 136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e S. Piero Patti".

CUP: B57H17000680001

C.I.G.: 8542433EB4

Importo netto contrattuale € 632.670,23 di cui € 599.379,97 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,000% ed € 33.290,26 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% .

Autorizzazione subappalto Impresa ANTONINO CHILLE' SRL, sede legale Saponara (ME), ex art. 105 D. Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 364 del 26/03/2018 il sottoscritto Geol. Biagio Privitera è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto;
- che con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1442 del 30/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa MARINELLI ITALIANO DI FILIBERTO MARZI & C. con sede legale in Torgiano (PG), località Miranduolo Via I Maggio, 4, P. I. 00628360547;

VISTO il contratto stipulato in data 01/04/2021, Rep. N° 14562, registrato a Messina 1T N.° 5844 in data 15/04/2021, con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 632.670,23 (al netto del ribasso del 34,000%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 33.290,26) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO CHE in data 03/03/2021, in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 22/04/2021, con nota pec protocollo entrata n. 15658/21, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., opere riconducibili alla categoria super specialistica OS12A all'Impresa ANTONINO CHILLE' S.R.L., con sede in Saponara(ME), Via Roma 1, per un importo complessivo pari a Euro 80.000,00 compresi oneri di sicurezza per € 4.200,00 al netto dell'IVA;

- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota e datato 21/04/2021, si rileva, all'art. 2 OGGETTO, che i lavori in subappalto riguardano le seguenti opere: lavori edili stradali e lavori di barriere stradali;
- nel contratto di subappalto datato 21/04/2021 all'art. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI è indicato l'importo complessivo determinato in Euro 80.000,00 (Euroottantamila/00) comprensivo di sicurezza per € 4.200,00 (Euroquattromiladuecento/00) senza specificare però le quote relative alle categorie delle opere previste in subappalto;
- con pec del 26/04/2021, prot. n. 15998/21 la Ditta MARINELLI ITALIANO ha trasmesso nuovo contratto di subappalto con la Ditta Antonino CHILLE' specificando, all'Art. 4, l'importo in subappalto per € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) compreso sicurezza € 4.200,00 (Euro Quattromiladuecento/00) e la ripartizione come segue: € 60.000,00 (Eurosessantamila/00) per lavori inerenti la classifica OG3; € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) inerenti la classifica OS12-A;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito, per il subappalto, è compreso nei limiti (40% dell'importo contrattuale) previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (nella versione vigente alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto);
- l'importo previsto in subappalto per la categoria super specialistica OS12A è nei limiti del 30% delle opere previste in declaratoria per la sios, come consentito dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- nelle premesse del contratto di subappalto è previsto che per l'esecuzione delle opere verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto dei limiti di legge;
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;

DATO ATTO che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:

1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
3. che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato: il nome del sub contraente: "ANTONINO CHILLE' srl" con sede legale ed operativa in Via Roma, 1, 98047 Saponara (ME), C.F. e P.I. 01470090836, rappresentato legalmente dall'amministratore unico e legale rappresentate Sig.ra CONCETTA MANCUSO, nata a Messina il 08/02/1964 e residente a Messina Via Panoramica dello Stretto, 900 - C.F. MNCCCT64B48F158D;
4. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 80.000,00 comprensivo di costi per la quota sicurezza € 4.200,00;
5. l'oggetto dei lavori affidati che consistono in lavori edili stradali e barriere di sicurezza;
6. che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, impresa Antonino CHILLE' s.r.l., è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale,

economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

- non sono state acquisite le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (e s.m.i.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa MARINELLI ITALIANO DI FILIBERTO MARZI & C. e l'impresa ANTONINO CHILLE' SRL, in data 26/04/2021, ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare: lavorazioni riferibili alla categoria prevalente OG3 (lavori edili stradali) per un importo di € 60.000,00 e lavori riferibili alla categoria OS12A (barriere sicurezza) per € 20.000,00 e che pertanto l'importo previsto in subappalto è di € 80.000,00 inferiore al 40% dell'importo complessivo di contratto ed ove è indicato il conto corrente bancario dell'impresa subappaltatrice – necessario per il controllo dei flussi finanziari;

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

PROPONE

PRENDERE ED AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa ANTONINO CHILLE' SRL, con sede legale in Saponara (Me), Via Roma, 1, C. F. e P.I. 01470090836, rappresentata legalmente dall'amministratore unico e legale rappresentate Sig.ra CONCETTA MANCUSO, per un importo complessivo pari a euro 80.000,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 4.200,00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 26/04/2021 prot. 15998/21 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

CHE è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

CHE è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

CHE è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Biagio PRIVITERA;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per gli opportuni provvedimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL R.U.P.

(Geol. Biagio PRIVITERA)

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

PRENDERE ED AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa ANTONINO CHILLE' SRL, con sede legale in Saponara (Me), Via Roma, 1, C. F. e P.I. 01470090836, rappresentata legalmente dall'amministratore unico e legale rappresentate Sig.ra CONCETTA MANCUSO, per un importo complessivo pari a euro 80.000,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 4.200,00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 26/04/2021 prot. 15998/21 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

CHE è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

CHE è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

CHE è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Biagio PRIVITERA;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia